

# CONVENZIONE

## PER L'AFFIDAMENTO PROVVISORIO

del **S.I.I.**

AI SENSI DELL'ART. 13  
della L. r. n. 43/1997.

## PREMESSE - ELEZIONE DI DOMICILIO

Con la presente convenzione l'Autorità costituita nell'ambito territoriale ottimale n. 3 delimitato dalla Regione dell'Umbria con L.r. del 5 dicembre 1997, n. 43, rappresentata dal Presidente Giampietro Angelini, C.F. \_\_\_\_\_ d'ora in avanti "Autorità",

## AFFIDA

All'ASM – Foligno con sede in ..... C.F.: ..... rappresentata da ..... nella sua qualità di .....

E

All'ASE SpA – Spoleto con sede in ....., C.F.: ....., rappresentata da ..... nella sua qualità di ..... in seguito denominati "Gestore",

## CHE ACCETTANO

il diritto esclusivo, salvo le eventuali eccezioni regolate nella presente convenzione , di esercitare la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, nell'A.T.O. sopradetto.

Il Gestore provvede all'esercizio del servizio idrico integrato secondo le norme contenute nella presente convenzione ai sensi dell'art. 13 della L. r. n. 43/1997.

La durata dell'affidamento è stabilita all'art. 4, salvo i casi di risoluzione anticipata regolati nella presente convenzione.

La presente convenzione potrà essere modificata – oltre che nell'eventualità di modifica territoriale dell'A.T.O. - ogni qualvolta ciò risulti necessario, a giudizio esclusivo dell'Autorità, per finalità utili al miglioramento del servizio o al migliore uso delle risorse idriche; in tale evenienza saranno stabilite per il Gestore eventuali variazioni di tariffa, in modo che ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 36/94 rimanga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Le parti eleggono domicilio, a tutti gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e dalla esecuzione del presente atto, rispettivamente presso le proprie sedi legali.

Eventuali variazioni di domicilio saranno efficaci solo dopo che la parte ne avrà dato comunicazione all'altra mediante raccomandata a.r..

## DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### ART. 2 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

L'Autorità affida al Gestore la gestione del S.I.I. nell'A.T.O. definito nelle premesse, alle condizioni indicate nella presente convenzione.

Per l'esecuzione del servizio affidato, l'Autorità, salvo che i Comuni già non abbiano direttamente concesso, concede in uso al Gestore le opere, gli impianti e le canalizzazioni di cui al successivo art. 9, ferma la proprietà delle medesime in capo ai rispettivi Comuni.

Il Gestore espletterà i servizi secondo quanto stabilito nella presente convenzione e relativi allegati, nonché nel rispetto delle norme ivi richiamate sollevando l'Autorità e gli enti locali che la costituiscono da ogni responsabilità civile e penale.

La gestione è a rischio imprenditoriale del Gestore, che è autorizzato a percepire dagli utenti, quale corrispettivo di tutti gli oneri e obblighi posti a suo carico, le tariffe e i compensi previsti dalla legge e dalla presente convenzione.

In caso di modifica della convenzione, le tariffe saranno equamente rideterminate, in accordo tra le parti o, in difetto, secondo la procedura arbitrale di cui all'art. 42.

Al Gestore, a norma del comma 4 dell'art. 12 della Legge n. 36/1994 possono essere affidati altri servizi di pubblica utilità, compatibili con l'esercizio del S.I.I.

### ART. 3 - CRITERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Per quanto concerne i criteri per la gestione del S.I.I. si applicano - ove non modificate dalla presente convenzione o da successive disposizioni - le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, pubblicato sul supplemento ordinario n. 47 della Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 1996.

Il servizio affidato al Gestore mediante il presente atto è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nell'A.T.O.

Il presente affidamento ha il fine di garantire la gestione del S.I.I. secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, fermo restando altresì l'obbligo del Gestore del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, secondo il piano di gestione presentato il 15/06/200.

Per le necessità del servizio è facoltà del Gestore acquistare acqua da terzi, nel rispetto delle leggi vigenti.

Dalla data di attivazione dell'affidamento il Gestore è responsabile del buon funzionamento del S.I.I., secondo le disposizioni della presente convenzione.

#### ART. 4 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La presente convenzione ha la durata massima di anni 3 decorrenti dalla data della sottoscrizione della medesima.

#### ART. 5 - ESCLUSIVITA' DELL'AFFIDAMENTO

La gestione del servizio è affidata al Gestore in via esclusiva, per tutta la durata prevista dalla presente convenzione.

Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti utilizzate per il servizio e quelle che saranno successivamente realizzate attuando il programma degli interventi autorizzato dall'Autorità e successivi aggiornamenti.

#### ART. 6 - DIVIETO DI SUBAFFIDAMENTO

E' fatto divieto al Gestore il subaffidare, salvo quanto disposto dal punto n.4 della Deliberazione n. \_\_\_\_ del 28-6-2001 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito Umbria 3, anche parzialmente; il S.I.I. oggetto della presente convenzione, sotto pena della risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge ed incameramento da parte dell'Autorità delle garanzie prestate dal Gestore.

L'appalto pubblico di servizi e l'appalto di opere pubbliche da parte del Gestore sono regolati dalle leggi vigenti.

## ART. 7 CLAUSOLA RISOLUTORIA

In caso di inadempienze di particolare gravità, e comunque qualora il Gestore non provveda al S.I.I. alle condizioni fissate dalla Convenzione, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio non dovuta a cause di forza maggiore, l'Autorità potrà pronunciare la decadenza della convenzione, previa regolare messa in mora rimasta senza effetto.

Il diritto alla risoluzione anticipata insorge:

- a) in caso di fallimento o scioglimento del Gestore;
- b) in caso di ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio;
- c) in caso di interruzione generale del servizio acquedotto o di quello di smaltimento acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabile esclusivamente a colpa o dolo del Gestore;

Nel caso indicato nella lettera c), la colpa o il dolo del Gestore dovrà essere contestata e il disservizio dovrà essere certificato dalla pubblica autorità-competente.

L'Autorità, a mezzo di regolare diffida, assegna al Gestore un congruo termine per far cessare le irregolarità di cui ai punti b) e c). Il Gestore avrà 15 giorni dal ricevimento della diffida per regolarizzare il servizio o per presentare le proprie giustificazioni e in caso di perdurare del disservizio l'Autorità provvederà alla risoluzione.

L'Autorità avrà facoltà di attingere alla cauzione per assicurare comunque la regolare prosecuzione del S.I.I., anche durante la decorrenza dei termini di diffida.

Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore per la rifusione di spese, oneri e danni subiti, col diritto dell'Autorità di rivalersi sulla cauzione.

## ART. 8 - RECESSO DEL GESTORE

E' esclusa la facoltà di recesso unilaterale del Gestore.

La risoluzione consensuale anticipata è soggetta alle norme di legge.

#### ART. 9 - DOTAZIONI CONCESSE IN USO AL GESTORE E CANONE RELATIVO

In attuazione del comma 1 dell'art. 12 della Legge n. 36/1994 vengono affidati in uso al Gestore le opere, impianti e canalizzazioni funzionali all'esercizio del servizio affidatogli e relative aree di pertinenza. Il Gestore ne assume i relativi oneri secondo quanto stabilito nella presente convenzione.

Tutti i nuovi beni attinenti al servizio - eventualmente in corso di realizzazione da parte dei Comuni compresi nell'A.T.O. - verranno a fare parte dell'affidamento ed il Gestore ne assicurerà il completamento e l'entrata in servizio entro il termine stabilito dai contratti relativi, salvo specifici accordi con l'Autorità.

Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alla vigente legislazione in materia tecnica e di sicurezza; gli oneri relativi a tali adeguamenti vanno tenuti in considerazione nella determinazione della tariffa e relativi adeguamenti.

Per l'affidamento del servizio e salvi eventuali canoni alla proprietà delle reti, il Gestore è tenuto a versare puntualmente all'Autorità il canone. Del suddetto canone si tiene conto nella determinazione della tariffa.

Al Gestore sono trasferiti altresì, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 12, le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio, ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui.

#### ART. 10 - RISPARMIO IDRICO

Per la disciplina dell'economia idrica e la protezione delle acque dall'inquinamento, nonché per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e degli usi plurimi delle medesime, il Gestore si attiene alle direttive generali e di settore e in particolare al D.P.C.M. 4.3.1996 ed alle eventuali normative specifiche di cui al comma 2 dell'art. 5 della Legge n. 36/1994.

## ART. 11 - RIUTILIZZO ACQUE REFLUE

Il Gestore favorisce il riutilizzo delle acque reflue nel rispetto delle norme vigenti all'atto del riutilizzo medesimo e dei programmi dell'Autorità.

Il Gestore deve attenersi alle norme tecniche emanate dal Ministro dell'Ambiente, in forza dell'art. 6 della Legge n. 36/1994 e dagli altri organi competenti, applicandone le direttive, i criteri e gli indirizzi.

Il Gestore e la Regione si accorderanno per la realizzazione dei programmi che quest'ultima adotterà in applicazione del citato art. 6.2 della Legge n. 36/1994.

Il Gestore è tenuto a fornire all'Autorità, con la periodicità che verrà richiesta dalla medesima, i dati necessari al Ministro dell'Ambiente per riferire al Parlamento sullo stato di attuazione della direttiva 91/271/CEE e della relativa normativa di recepimento.

## SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

### ART. 12 - LIVELLI DEI SERVIZI

Il Gestore garantisce i livelli del S.I.I. definiti dall'Autorità di Ambito.

### ART. 13 - CARTA DEI SERVIZI

Al fine di favorire un rapporto equilibrato con l'utenza, per quanto non regolato con la presente convenzione, il Gestore è obbligato ad attenersi alla "Carta dei servizi", redatta in conformità ai principi contenuti nella



Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.1994 e successive integrazioni e modificazioni (Allegato B alla deliberazione assembleare dell'Ato Umbria 3 n. .... del 28-6-2001).

La Carta verrà sottoposta a verifiche ed eventuali variazioni entro il mese di marzo di ogni anno; tali variazioni sono intese, quanto più possibile, a migliorare le forme di tutela degli utenti.

Le modifiche alla Carta aventi riflessi sulle tariffe dovranno essere oggetto di coordinamento tra l'Autorità ed il Gestore.

#### ART. 14 - RAPPORTI CON GLI UTENTI

I rapporti tra il Gestore e gli Utenti sono regolati dalla Carta dei servizi. Il Gestore assicura l'informazione agli utenti e promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua.

I cittadini hanno accesso alle informazioni inerenti al S.I.I. nell'A.T.O., nonché alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità di acqua fornita e trattata; a tali fini il Gestore organizza un apposito ufficio per le relazioni con l'utenza.

La Carta dei servizi prevede le penali ed i rimborsi dovuti dal Gestore all'utente per eventuali disservizi imputabili al primo.

#### ART. 15 - QUALITA' DELLE ACQUE

Il Gestore si impegna a garantire la qualità delle acque del S.I.I. comunque conforme ai criteri stabiliti nel DPR 24/01/1988 n. 236.

In caso di variazioni di tali livelli, che comunque non potranno essere stabiliti in violazione delle norme vigenti, i tempi necessari per il raggiungimento del rispetto delle concentrazioni massime ammissibili (c.m.a.) saranno stabiliti su indicazione dell'Autorità di Ambito, mentre gli investimenti corrispondenti saranno indicati nell'aggiornamento del programma degli interventi.

Gli impianti di potabilizzazione debbono assicurare che l'acqua immessa in rete abbia i requisiti qualitativi stabiliti in ogni condizione di esercizio e fino alla consegna all'utente. Nel processo di trattamento si tende al minimo impatto globale. Gli impianti sono dotati di dispositivi di disinfezione anche se le normali caratteristiche delle acque da trattare non lo richiedano, onde poterli attivare in caso di necessità. Si può altresì ricorrere a dispositivi di disinfezione sulle condotte della rete di distribuzione, se le caratteristiche della stessa lo richiedano e ciò sia conveniente sotto il profilo igienico ed economico.

Nel caso di distribuzione di acqua non potabile, ciò dovrà avvenire con rete separata e nel rispetto dei seguenti criteri:

- rendere facilmente riconoscibile all'utente tale rete da quella dell'acqua potabile;
- garantire che non siano presenti sostanze che, in valori assoluti o in concentrazione, possano arrecare danni alla catena biologica;
- rendere noto agli utenti a quali usi è destinabile l'acqua non potabile;
- rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente in relazione agli usi cui tale acqua può essere destinata;
- è raccomandata per queste acque la denaturazione onde evitarne usi impropri; la stessa deve essere effettuata con prodotti rapidamente degradabili, non tossici e non bioaccumulabili.

Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, il Gestore si dota di un adeguato servizio di controllo territoriale e dispone di laboratori di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori ed a monte e a valle dei depuratori, secondo le normative vigenti.

## **ART 16 - GESTIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA**

Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, il Gestore - sopportando i relativi costi - può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, gli enti locali, le associazioni e le università agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o

collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione della natura e tenuto conto dei diritti di uso civico esercitati. Altrettanto nei confronti di proprietari privati.

## TARIFFA

### ART. 17 - TARIFFE DA APPLICARE ALL'UTENZA

La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato. Essa è determinata dall'Autorità ed è riscossa dal Gestore. Il canone, quale parte della tariffa per l'affidamento del servizio, è versato dal Gestore all'Autorità di Ambito secondo le indicazioni di quest'ultima.

La categoria di riferimento dell'utenza viene determinata dal Gestore, sotto l'alta sorveglianza dell'Autorità; quest'ultima può stabilire agevolazioni per i consumi di determinate categorie secondo prefissati scaglioni di reddito, fermo restando quanto, stabilito dall'art. 13.2 della Legge n.36/1994.

### ART. 18 - ADEGUAMENTO ANNUALE DELLA TARIFFA

L'Autorità procede all'adeguamento della tariffa, anche sulla scorta degli elementi di costo rappresentati dal Gestore, in conformità al decreto del Ministro dei LL.PP. 1 agosto 1996 "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e tariffa di riferimento del servizio idrico integrato". Tale adeguamento è operato in conformità al piano finanziario complessivo di gestione del servizio e relativi aggiornamenti.

## ART. 19 - FONDO SPECIALE IMPIANTI DI DEPURAZIONE

In forza dell'art. 14 della Legge n. 36/1994, la quota di tariffa relativa ai servizi di fognatura e depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. In tale evenienza i relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e restano a disposizione esclusiva dell'Autorità per essere destinati alla realizzazione e alla gestione di opere ed impianti centralizzati di depurazione.

L'Autorità stabilirà mediante apposita deliberazione le tariffe da applicare alle utenze industriali, determinate sulla base della qualità e quantità di reflui, nonché i casi di determinazione di quota tariffaria ridotta per le utenze industriali che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura.

## ART. 20 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Il Gestore si obbliga a realizzare quanto previsto nel programma degli interventi approvato dall'Autorità d'Ambito per il periodo di affidamento transitorio del S.I.I. Il piano finanziario indica le risorse disponibili, quelle da tariffa e quelle da reperire a cura del Gestore.

Le opere pubbliche previste nel programma degli interventi saranno eseguite a cura del Gestore nel rispetto delle vigenti norme europee e nazionali in materia di lavori pubblici.

La progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la direzione lavori sono di competenza del Gestore.

L'Autorità provvede alla nomina dei collaudatori.

Il Gestore avrà l'obbligo di consegnare all'Autorità copia dei progetti, esecutivi, della contabilità e dei certificati di collaudo.

Il suolo ed il sottosuolo pubblico nella disponibilità degli enti locali costituenti l'Autorità, occorrenti per l'esecuzione del programma degli interventi, verranno concessi gratuitamente al Gestore per tutto il periodo di gestione del servizio, a ciò obbligandosi l'Autorità. E' stabilito comunque che tasse o canoni per l'occupazione del suolo e del sottosuolo, corrisposte dal Gestore a terzi, concorreranno a determinare gli adeguamenti tariffari.

Il Gestore è tenuto, sotto la sua esclusiva responsabilità ad apprestare tempestivamente la provvista finanziaria occorrente alla realizzazione degli interventi, qualora non reperibile con i fondi pubblici all'uopo destinati.

#### ART. 21 - PENALI PER RITARDO NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

In, caso di ritardo rispetto ai termini di esecuzione prescritti nel programma degli interventi approvato dall'Autorità, il Gestore sarà tenuto al pagamento delle penali ivi previste, salvo i maggiori danni.

#### ART. 22 - OPERE REALIZZATE DIRETTAMENTE DAI COMUNI

Le parti confermano l'applicazione al rapporto regolato dalla presente convenzione dell'art. 16 della Legge n. 36/1994 concernente la facoltà dei comuni di realizzare - previa convenzione col Gestore ed assunzione in proprio dei conseguenti oneri - opere di adeguamento del servizio idrico ed altre opere ad esso collegate in relazione ai piani urbanistici.

## OBBLIGHI DEL GESTORE

### ART. 23 – RESPONSABILITA' DEL GESTORE

Dalla data di attivazione dell'affidamento, il Gestore è responsabile civilmente e penalmente del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente convenzione e della deliberazione di affidamento del S.I.I.

### ART. 24 - MENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE IN USO AL GESTORE

Il Gestore provvede alla manutenzione programmata degli impianti e delle opere utilizzati per il servizio, affinché gli stessi permangano sempre in piena efficienza con particolare attenzione al monitoraggio delle reti risanate, compensata con le tariffe correnti.

Il Gestore è tenuto ad informare l'Autorità della sopraggiunta necessità di esecuzione di interventi manutentori non programmati. Per essi - salvo casi di straordinaria urgenza, nei quali il Gestore dovrà intervenire immediatamente onde non sospendere il regolare servizio - verificatane la necessità e congruità, l'Autorità presta assenso, tenendone conto nell'adeguamento annuale della tariffa.

### ART. 25 - CONTROLLI DA PARTE DELL'AUTORITA'

Il Gestore ha l'obbligo di sottostare al controllo, da parte dell'Autorità, .del corretto esercizio del servizio.

A tal fine l'Autorità, tramite i propri responsabili tecnici, accede in qualunque momento agli impianti concessi al Gestore, il quale ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni ed i dati tecnici che verranno richiesti.

L'Autorità può procedere inoltre ad ispezioni ed ad ogni altro atto utile a verificare il livello dei servizi in relazione agli standard, generali e specifici, di qualità e quantità, anche a mezzo di sistemi informativi.

Dei risultati delle ispezioni può essere redatto verbale, sottoposto alla sottoscrizione del Gestore, previo inserimento di eventuali deduzioni contrarie.

L'Autorità opera comunque verifiche nelle quali saranno presi in esame:

- l'andamento dei costi operativi, al fine di controllarne la rispondenza alle previsioni della presente convenzione;
- il raggiungimento dei previsti livelli di servizio;
- nel caso di mancato raggiungimento di tali livelli, il valore degli investimenti a tal fine necessari.

L'Autorità, indipendentemente dalle verifiche, si riserva d'intervenire in qualunque momento nel caso di significativi scostamenti dalle previsioni del piano finanziario e dal modello gestionale, al fine di: a) effettuare indagini per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio; b) assicurare che il servizio sia effettuato nel rispetto della presente convenzione e che nei confronti degli utenti sia rispettata la Carta dei servizi. In occasione delle ispezioni possono essere effettuati campionamenti ed ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentali, secondo la legislazione ed il regolamento vigente per l'accesso ai documenti amministrativi.

## ART. 26 - COMUNICAZIONE DATI CONCERNENTI LA GESTIONE DEL S.I.I. E LE PERDITE ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Il Gestore fornisce tutti i dati richiesti dall'Autorità e dall'Osservatorio dei servizi idrici, compilando a tal fine le risposte al questionario predisposto dall'Autorità medesima, anche in relazione a quanto stabilito al

comma 1 dell'art. 22 della Legge n. 36/1994 per la costituzione di una banca dati presso l'Osservatorio dei servizi idrici ed in eventuali ulteriori normative.

Il Gestore deve comunicare all'Autorità, al Comitato per la Vigilanza sull'uso delle risorse idriche e all'Osservatorio dei Servizi Idrici:

- i dati relativi al rispetto dei livelli di servizio, con riferimento al punto 8 del D.P.C.M. 4 marzo 1996, mettendo in evidenza la durata e l'entità dell'eventuale mancato rispetto;
- i dati tipici della gestione, con riferimento almeno ai seguenti:
  - a) i quantitativi mensili e annui immessi in rete per ogni impianto di produzione e complessivamente;
  - b) i quantitativi mensili e annui immessi in rete per ogni settore separato dalla rete di distribuzione;
  - c) i quantitativi annui erogati, distinti per la classe tipologica di consumo (domestico, uso pubblico, uso industriale, commerciale, ecc.);
  - d) il quantitativo di acqua non contatorizzata;
  - e) i dati di perdite, come da Regolamento 8 gennaio 1997 n. 99 e norme successive;
  - f) i consumi elettrici annui totali;
  - g) il consumo specifico di energia elettrica medio annuo e di punta;
  - h) le caratteristiche qualitative per ogni impianto di produzione, di trattamento e di depurazione delle acque reflue, espresse secondo i valori medi, minimi e massimi di ogni parametro previsto nelle normative di legge (DPR n. 236/88 e legge n. 319/76 e successive modificazioni e integrazioni);
  - i) le componenti di costo delle singole fasi di captazione, adduzione, trattamento, sollevamento e distribuzione dell'acqua potabile e di raccolta e depurazione delle acque reflue;
- il conto economico;
- gli indici della produttività del personale, dell'energia elettrica, dei costi finanziari, dei materiali, degli affidamenti di operazioni a terzi, del controllo di qualità del prodotto;



- gli indici di liquidità;
- una relazione annuale nella quale siano descritti e documentati:
  - a) i dati relativi agli investimenti, ai tempi di realizzazione e ai cespiti ammortizzabili;
  - b) gli scostamenti rispetto al piano finanziario annesso al programma degli interventi e le relative motivazioni.

#### ART.27 - ADEGUAMENTO A PROVVEDIMENTI DI TERZI

Il Gestore è tenuto ad adeguarsi ai programmi di attività ed alle iniziative da porre in essere definiti, a garanzia dell'interesse degli utenti, dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche.

Il Gestore è tenuto inoltre ad adeguarsi agli eventuali provvedimenti di regolazione delle derivazioni adottati dall'amministrazione competente, ai sensi dell'art. 28.2 della Legge n. 36/1994.

Il Gestore è tenuto ad adeguarsi ai provvedimenti che le leggi vigenti attribuiscono alla Regione in materia di svolgimento del S.I.I.

#### ART. 28 - CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO E DEL CONTO ECONOMICO

Il bilancio di esercizio del Gestore, a richiesta della Autorità di Ambito, deve essere certificato da società all'uopo abilitata, secondo quanto stabilito al comma 4 dell'art. 8 della L.r. 43/97.

Per permettere l'applicazione del metodo normalizzato, il Gestore è tenuto a redigere il conto economico e lo stato patrimoniale per la gestione del S.I.I., oggetto della presente convenzione, separatamente da ogni altro esercizio e gestione. Il conto economico è basato sulla contabilità analitica dei centri di costo ed è redatto in forma riclassificata secondo il d.lgs. n. 127/91.

## ART. 29 - CANONI PER LE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA

Fa carico al Gestore la regolarizzazione di eventuali attingimenti non assentiti secondo le vigenti norme, nonchè il pagamento dei canoni di cui all'art. 35 del T.U. delle disposizioni di legge sulle opere ed impianti elettrici 11.XII.1933 n. 1775 e successive modificazioni; di tale onere l'Autorità tiene conto nella determinazione e aggiornamento periodico della tariffa all'utenza.

## ART. 30 - RESTITUZIONE DEGLI IMPIANTI ALL'AUTORITA' D'AMBITO

Alla scadenza dell'affidamento - come nel caso di risoluzione anticipata - il Gestore restituisce all'Autorità gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato oggetto della presente convenzione , dategli in dotazione o costruite durante la durata dell'affidamento stesso, in condizioni di efficienza ed in buon stato di conservazione.

## OBBLIGHI DELL'AUTORITA' D'AMBITO

## ART. 31 - UTILIZZO FLUENZE DI ACQUE PUBBLICHE

Il Gestore è tenuto all'osservanza dell'art. 25 della Legge n. 36/1994 concernente la disciplina delle acque nelle aree protette.

Il riconoscimento all'uso dell'acqua e le nuove concessioni, ai sensi del T.U. 11.XII.1933 n. 1775 e successive modificazioni, sono di competenza del Gestore, il quale opera al riguardo in nome e per conto dell'Autorità.

L'Autorità - mediante la presente convenzione delega il Gestore, senza riserve o eccezioni: a trattare con altri Enti (Comuni, Consorzi, loro Aziende) o altri gestori per eventuali punti di presa in connessione con la rete dell'acquedotto e o della fognatura in gestione; a svolgere le trattative economiche, definirle e liquidarle; nonché a sottoscrivere direttamente contratti di prelievo o fornitura, di smaltimento o recapito.

Da quanto sopra non dovranno derivare danni o carenze di quantità e/o qualità del servizio, nonchè oneri nei riguardi dell'Autorità.

#### ART. 32 - AREE NECESSARIE PER IL SERVIZIO

L'Autorità autorizza il Gestore, per la durata dell'affidamento, ad utilizzare il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici - nella disponibilità degli enti locali costituenti l'Autorità - per la installazione di opere, impianti e attrezzature necessari per effettuare il servizio oggetto dell'affidamento medesimo. Compie inoltre quanto in suo potere per ottenere preventivamente e sollecitamente dagli Enti interessati, qualora richiesto dal Gestore, le autorizzazioni, i permessi e le approvazioni necessarie, anche promuovendo apposite conferenze dei servizi.

#### ART. 33 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL'AUTORITÀ

L'Autorità si impegna affinché il Gestore, dalla data di stipula della presente convenzione, possa subentrare nei contratti attivi attualmente in essere tra i soggetti costituenti l'Autorità ed i terzi.

L'Autorità fornisce, ai sensi e per gli effetti sulla trasparenza degli atti di enti pubblici di cui alla L. 241/90, le informazioni e la documentazione richieste dal Gestore, attinenti al S.I.I.

## POTERI PER ASSICURARE IL SERVIZIO

### ART. 34 - INTERVENTO DELL'AUTORITA'

Qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze ed in qualsiasi altro caso in cui il Gestore non sia in grado di proseguire il servizio idrico integrato - fermo restando quanto stabilito all'art 7 della presente convenzione – l'Autorità adotterà tutti i provvedimenti di emergenza ritenuti opportuni onde assicurare all'utenza l'erogazione del servizio.

Verificandosi tale evenienza, pertanto, il Gestore sarà tenuto a mettere a disposizione degli incaricati dell'Autorità, gli impianti in sua dotazione, nonché il personale addetto, nelle forme e nei modi stabiliti dall'Autorità medesima.

### ART. 35 - POTERI SOSTITUTIVI DELLA REGIONE

Fermo restando quanto stabilito all'art. 35 della presente convenzione, la Regione eserciterà i poteri sostitutivi e gli interventi necessari qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze ed in qualsiasi altro caso in cui la gestione del servizio idrico non possa essere proseguita.

## PERSONALE

### ART. 36 - PERSONALE DEL GESTORE

Il Gestore si obbliga nell'ambito del servizio affidatogli:

- ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
- ad applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L. di categoria;
- a curare che nella esecuzione del servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni ai beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme e successive modificazioni e integrazioni.

E' esclusa qualsiasi responsabilità dell'Autorità per infortuni che dovessero derivare dalla esecuzione del servizio e per qualsiasi risarcimento che venisse richiesto da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività affidate al Gestore.

### ART. 37 - PERSONALE DEGLI EE.LL.

Il Gestore si impegna a rispettare quanto contenuto al punto 6.3) della deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità di Ambito Umbria 3 n. \_\_\_\_\_ del 28-6-2001.

## GARANZIE

### ART. 38 - FIDEIUSSIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione, il Gestore rilascia polizza assicurativa/bancaria di importo pari al 10% dei ricavi tariffari previsti per il primo anno di esercizio.

La medesima si allega alla presente convenzione.

### ART. 39 – ASSICURAZIONI

Il Gestore ha l'obbligo di assicurarsi per RCT fino al massimale individuato e comunicato dalla Autorità d'Ambito.

L'assicurazione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, presso la Compagnia di primaria importanza, è regolata dalle norme vigenti in materia. Per i danni agli impianti non risarcibili dalla Compagnia assicuratrice, l'Autorità ha facoltà di porre i costi conseguiti a carico della tariffa o di rimborsarli al Gestore.

### ART. 40 - MANUALE DELLA SICUREZZA

Il Gestore predispone un manuale della Sicurezza per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori, ed ottempera a tutti gli obblighi imposti in materia dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 ed eventuali successive disposizioni legislative.

## RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

### ART. 41 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia insorta tra le parti non sospende l'esecuzione delle reciproche obbligazioni assunte con il presente atto, ed in particolare l'obbligo del Gestore alla prosecuzione della gestione del S.11. Eventuali controversie sono deferite al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due designati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto dai primi due, ovvero, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio; egualmente si procederà nel caso di inerzia del convenuto per la nomina del proprio arbitro.

Il Collegio arbitrale avrà sede presso il Comune di Foligno e deciderà secondo rito e diritto a norma degli artt. 806 e segg. c.p.c.

## ONERI FISCALI E RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

### ART. 42 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali nascenti dalla presente convenzione saranno a carico delle parti come per legge.

## ART. 43 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti fanno espresso riferimento alla Legge 36/94, alla L.r. 43/97, al D.P.C.M. 4 marzo 1996, al Metodo normalizzato per la determinazione delle tariffe idriche, approvato con Decreto del Ministro LL.PP. 1 agosto 1996, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi e lavori pubblici.

La presente convenzione consta di 43 articoli.